

DECISIONE (PESC) 2020/732 DEL CONSIGLIO**del 2 giugno 2020****a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'UE e sta attuando le misure elencate nel capitolo III, in particolare le misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e l'universalizzazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).
- (3) Il meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche (*Secretary General's Mechanism* — «SGM») fa riferimento al potere conferito al segretario generale delle Nazioni Unite dall'Assemblea generale con la risoluzione A/RES/42/37 C. Nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 620 (1988) è stato riaffermato tale potere di effettuare indagini in risposta a segnalazioni che possono essere portate all'attenzione del segretario generale delle Nazioni Unite da qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite, al fine di accertare i fatti relativi al presunto uso di siffatte armi.
- (4) Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC ⁽¹⁾ a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE.
- (5) Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE sulle armi biologiche e tossiniche ⁽²⁾, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC. Il piano d'azione prevede un uso efficiente delle misure miranti a rafforzare la fiducia (*Confidence Building Measures* — CBM) e dell'SGM.
- (6) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC ⁽³⁾ a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE.
- (7) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC ⁽⁴⁾ relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della BTWC, comprendente il sostegno all'SGM.
- (8) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC ⁽⁵⁾ a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE.

⁽¹⁾ Azione comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51).

⁽²⁾ Piano di azione dell'UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune dell'UE a sostegno della BTWC (GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

⁽⁴⁾ Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

⁽⁵⁾ Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).

- (9) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/51 ⁽⁶⁾ a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE, comprendente il sostegno all'SGM.
- (10) Nella sua agenda per il disarmo «*Securing Our Common Future*» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha osservato che la BTWC non dispone di un organo permanente unico competente a effettuare indagini per accertare se le armi biologiche siano state usate o meno in violazione della BTWC. Pertanto, l'agenda per il disarmo prevede azioni che mirano a contribuire all'elaborazione di un quadro che garantisca una risposta coordinata all'uso delle armi biologiche e prevede una capacità centrale permanente di coordinamento per la conduzione di indagini indipendenti sul presunto uso di armi biologiche.
- (11) Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/97 ⁽⁷⁾ a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE.
- (12) Con le azioni comuni e le decisioni sostegno della BTWC, l'Unione ha contribuito allo sviluppo di una capacità multilaterale d'indagine sul presunto uso di armi biologiche. La presente decisione fornisce sostegno all'SGM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE e di basarsi sulla positiva attuazione delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della decisione 2012/421/PESC, la presente decisione funge da strumento politico operativo per dare seguito e impulso essenziali alle attività svolte nel periodo 2016-2019 nel quadro delle decisioni (PESC) 2016/51 e (PESC) 2019/97 a sostegno della BTWC.

2. La presente decisione è ispirata ai principi seguenti:

- a) sfruttare al meglio l'esperienza acquisita attraverso le decisioni 2012/421/PESC e (PESC) 2016/51;
- b) tenere conto degli insegnamenti appresi dalla più recente indagine effettuata nel quadro dell'SGM, svoltasi nel 2013 in Siria, con l'obiettivo di continuare ad attuare tali insegnamenti;
- c) incoraggiare attivamente la nomina per il registro dell'SGM di esperti provenienti dal Sud globale e di laboratori del Sud globale;
- d) incoraggiare attivamente la nomina per il registro dell'SGM di esperti donne;
- e) creare partenariati strategici con le istituzioni pertinenti;
- f) sostenere gli sforzi degli Stati membri delle Nazioni Unite volti ad assicurare la prontezza operativa dell'SGM;
- g) contribuire all'attuazione dell'agenda del segretario generale delle Nazioni Unite per il disarmo «*Securing Our Common Future*» (Assicurare il nostro futuro comune).

3. L'Unione sostiene i progetti seguenti che corrispondono a misure della strategia dell'UE:

- a) sostegno alla formazione di esperti elencati nel registro dell'SGM;
- b) sviluppo delle capacità dei laboratori di paesi in via di sviluppo;
- c) attività di sensibilizzazione per garantire nomine nel registro dell'SGM di esperti provenienti dal Sud globale e di laboratori del Sud globale;
- d) sostegno a un esercizio *capstone* (sul campo);
- e) sostegno ad attività o seminari di coordinamento periodici con i pertinenti partner organizzativi.

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 50).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).

4. Una descrizione dettagliata di tali progetti è riportata nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 1 418 042 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. In base all'accordo di finanziamento l'UNODA assicura una visibilità del contributo dell'Unione adeguato alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di una relazione finanziaria e descrittiva finale contenente, tra l'altro, gli insegnamenti tratti, nonché, brevi relazioni predisposte dall'UNODA su ciascuno dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio. Il Consiglio è altresì informato ogni sei mesi sulle informazioni fornite dall'UNODA in merito ai progressi dell'attuazione di tali progetti. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari di tali progetti.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione della presente decisione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2020

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

ALLEGATO

1. CONTESTO

Il meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche (*Secretary General's Mechanism* — «SGM») è stato istituito nel 1987 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/42/37C. Tale potere di indagine è stato riaffermato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione 620 (1988). Le linee guida e le procedure tecniche per lo svolgimento di indagini tempestive ed efficaci in merito a segnalazioni del presunto uso di tali armi sono state elaborate da esperti degli Stati membri delle Nazioni Unite interessati, e sono state indicate nel documento dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/44/561 nel 1989. Le linee guida sono state approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1990 con la risoluzione A/RES/45/57C.

Poiché per la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche non esiste un meccanismo di verifica analogo a quello previsto per la convenzione sulle armi chimiche, l'SGM rappresenta l'unico strumento internazionale indipendente per le indagini sul presunto uso di armi biologiche che sia stato approvato sia dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. OBIETTIVI

L'SGM, consentendo lo svolgimento di indagini immediate sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche e accertando i fatti relativi a detto presunto uso, potrebbe contribuire al rispetto delle norme globali contro l'uso di tali armi, servire da deterrente contro tale uso da parte di Stati membri delle Nazioni Unite, persone o organizzazioni e, in ultima analisi, preservare la pace e la sicurezza internazionali.

Le attività volte a innalzare il livello di preparazione dell'SGM per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche sono coerenti con la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La decisione (PESC) 2016/51, e in particolare il progetto 5 «Sostegno al meccanismo del segretario generale dell'ONU», perseguiva l'obiettivo di sostenere il rafforzamento dell'SGM mediante l'ampliamento del registro dell'SGM di esperti e laboratori («registro dell'SGM») debitamente addestrati, la convocazione di una riunione dei soggetti interessati dell'SGM e l'organizzazione di una serie di eventi di formazione interorganizzativi. Il progetto 5 della decisione (PESC) 2016/51 offriva formazioni di base e specializzate per esperti registrati mediante un nuovo concetto di formazione sistematica, una rete di laboratori di analisi designati e attività di sviluppo delle capacità per tali laboratori, nonché attività di sensibilizzazione per promuovere la diversità geografica degli esperti e dei laboratori.

È necessario che tali attività siano portate avanti al fine di rafforzare ulteriormente le capacità e i mezzi internazionali per lo svolgimento di indagini immediate in merito a qualsiasi violazione del divieto globale di usare armi chimiche e biologiche o tossiniche, con particolare riguardo alle armi biologiche. La promozione della diversità geografica e dell'equilibrio di genere degli esperti contribuirebbe ad accrescere la credibilità e la legittimità dell'SGM. L'ulteriore sviluppo delle capacità e dei mezzi a disposizione degli esperti e dei laboratori designati potrebbe avere a sua volta effetti secondari positivi sulla ricerca biologica e sulla ricerca e lo sviluppo nel settore della salute pubblica, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, la realizzazione di tali attività costituirà un esempio di sostegno concreto fornito all'agenda del segretario generale «*Securing Our Common Future*» (Assicurare il nostro futuro comune), e in particolare l'azione 10 dell'agenda intitolata «Disponibilità a indagare sul presunto uso di armi biologiche».

Principi

- a) sfruttare al meglio l'esperienza acquisita attraverso le decisioni 2012/421/PESC e (PESC) 2016/51;
- b) tenere conto degli insegnamenti appresi dall'indagine effettuata nel quadro dell'SGM nel 2013 in Siria;
- c) incoraggiare attivamente la nomina nel registro del Sud globale di esperti provenienti dal Sud globale e la designazione di laboratori del Sud globale, individuati tramite reti e soggetti interessati strategici del Sud globale;
- d) creare partenariati strategici con le istituzioni pertinenti;

- e) puntare a un più ampio spettro di conoscenze specialistiche nel registro dell'SGM e promuovere attivamente la nomina di esperti di sesso femminile nel registro;
- f) sostenere gli sforzi degli Stati membri delle Nazioni Unite interessati per garantire la totale prontezza operativa dell'SGM; e
- g) contribuire all'attuazione dell'agenda per il disarmo del segretario generale delle Nazioni Unite.

Risultati attesi

L'attuazione del progetto dovrebbe produrre i seguenti risultati generali:

- a) miglioramento della prontezza operativa dell'SGM;
- b) ulteriore sviluppo della rete di laboratori designati;
- c) miglioramento delle competenze degli esperti che sono necessarie nel contesto delle missioni dell'SGM; e
- d) diversificazione delle conoscenze specialistiche nel registro dell'SGM.

Inoltre, l'attuazione del progetto produrrebbe i risultati secondari seguenti:

- a) armonizzazione dell'architettura investigativa per le armi biologiche a livello nazionale, regionale e internazionale;
- b) miglioramento delle conoscenze e delle capacità di indagine sul presunto uso di armi biologiche e chimiche a livello nazionale; e
- c) sensibilizzazione degli Stati membri delle Nazioni Unite e dei pertinenti soggetti interessati.

3. PROGETTI

3.1. Progetto 1: Sostegno alla formazione degli esperti elencati nel registro dell'SGM

3.1.1. Finalità del progetto

Ampliare, aggiornare e armonizzare le competenze di esperti qualificati e offrire una formazione complementare a consulenti specializzati al fine di garantire la pronta disponibilità delle capacità e dei mezzi necessari per gli esercizi sul campo e le indagini.

3.1.2. Risultati attesi del progetto

- a) un gruppo supplementare di nuovi esperti è addestrato al fine di assicurare una sufficiente capacità di «affiancamento» (riserva/supporto);
- b) gli esperti già impegnati in attività nel quadro dell'SGM continuano a ricevere una formazione avanzata;
- c) i corsi di formazione si svolgono a intervalli regolari nel periodo contemplato dalla presente decisione.

3.1.3. Descrizione del progetto

Questo progetto darà seguito e svilupperà le attività svolte e i risultati conseguiti nell'ambito del progetto 5 della decisione (PESC) 2016/51 al fine di aumentare il numero di esperti qualificati e consulenti specializzati elencati nel registro dell'SGM cui è stata impartita una formazione sulle competenze principali richieste per svolgere un'indagine efficace nell'ambito del meccanismo del segretario generale come membri di un gruppo di investigatori delle Nazioni Unite e in un ambiente operativo potenzialmente sfavorevole.

Il progetto consentirebbe all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) di ampliare il numero di esperti qualificati e consulenti specializzati addestrati al fine di garantire una sufficiente capacità di affiancamento durante un esercizio sul campo o un'indagine effettiva. Le competenze principali per la formazione comprendono la raccolta e il trattamento del materiale probatorio, la redazione di relazioni, la sicurezza operativa, la gestione delle comunicazioni sul campo, dei negoziati e dei media.

La tempistica e l'ubicazione dei corsi di formazione dipenderanno in ampia misura dagli Stati membri delle Nazioni Unite che offrono tali corsi. Le linee guida e le procedure per lo svolgimento di indagini nel quadro dell'SGM, presentati all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e da questa approvati nel 1989, prevedono che «tutti gli Stati membri interessati possano proporre al segretario generale programmi o corsi di formazione specializzati pertinenti a disposizione degli esperti qualificati che siano chiamati a partecipare, per suo conto, a indagini sul presunto uso di agenti chimici, biologici e tossinici».

3.1.4. Responsabilità dell'agenzia incaricata dell'attuazione

Preparazione materiale:

in consultazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite che ospitano l'evento di formazione e con i partner pertinenti, l'UNODA provvederà all'elaborazione del programma di formazione e alla selezione degli esperti partecipanti.

Servizi logistici ed amministrativi:

l'UNODA collaborerà con l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (UNOPS) in merito agli aspetti logistici (quali le modalità di viaggio dei partecipanti e degli esperti) relativi alle attività di formazione.

3.2. Progetto 2: Sviluppo delle capacità dei laboratori di paesi in via di sviluppo

3.2.1. Finalità del progetto

Sostenere la partecipazione dei rappresentanti di laboratori designati alle attività di formazione volte a sviluppare una rete in grado di accompagnare un'indagine svolta nel quadro dell'SGM sul presunto uso di armi biologiche.

3.2.2. Risultati attesi del progetto

- a) maggiore partecipazione dei rappresentanti di laboratori di paesi in via di sviluppo a eventi intesi a sviluppare una rete di laboratori designati nel quadro dell'SGM;
- b) maggiore coinvolgimento dei laboratori di paesi in via di sviluppo nella formazione offerta nel quadro dell'SGM.

3.2.3. Descrizione del progetto

Per far sì che l'SGM sia considerato integro e pienamente imparziale è fondamentale che siano assicurati la piena partecipazione dei laboratori designati del Sud globale e il loro coinvolgimento nelle attività a sostegno dell'SGM. È essenziale pertanto facilitare un maggiore coinvolgimento in tale processo dei laboratori registrati dei suddetti paesi, compresa la partecipazione a seminari ad hoc per laboratori organizzati dagli Stati membri delle Nazioni Unite, e, in qualità di osservatori, alle attività di formazione per esperti qualificati elencati nel registro dell'SGM, al fine di garantire che i laboratori e gli esperti siano consapevoli della necessità di armonizzare le attività in modo trasparente onde assicurare lo svolgimento corretto di un'indagine.

3.2.4. Responsabilità dell'agenzia incaricata dell'attuazione

Preparazione materiale:

in consultazione con i laboratori e gli Stati membri delle Nazioni Unite interessati che ospitano l'evento per sviluppare una rete di laboratori, l'UNODA individuerà i laboratori dei paesi in via di sviluppo la cui partecipazione a tale evento deve essere sostenuta.

Servizi logistici ed amministrativi:

l'UNODA collaborerà con l'UNOPS in merito agli aspetti logistici (quali le modalità di viaggio dei partecipanti).

3.3. Progetto 3: Attività di sensibilizzazione

3.3.1. Finalità del progetto

Aumentare la nomina di esperti provenienti dal Sud globale e la designazione di laboratori del Sud globale nel registro dell'SGM.

3.3.2. Risultati attesi del progetto

- a) seminari regionali di sensibilizzazione organizzati in Africa e in America centrale del Sud;
- b) maggior numero di nomine di esperti provenienti da tali regioni e designazioni di laboratori di tali regioni nel registro dell'SGM;
- c) aumento del numero di esperti delle regioni che partecipano ai corsi di formazione offerti nel quadro dell'SGM.

3.3.3. Descrizione del progetto

Sebbene il registro di esperti e laboratori designati dagli Stati membri delle Nazioni Unite sia diversificato, permane una sottorappresentazione degli Stati membri delle Nazioni Unite dell'Africa e dell'America centrale e del Sud ⁽¹⁾.

L'integrità e l'imparzialità percepita dell'SGM saranno rafforzate garantendo un gruppo diversificato di esperti e laboratori dal quale l'UNODA può attingere per le attività di formazione e dal quale il segretario generale delle Nazioni Unite può scegliere nel corso di un'indagine effettiva.

In quest'ottica, si terranno seminari regionali in ciascuna di queste due regioni allo scopo di stabilire contatti diretti con i pertinenti esperti nelle capitali nazionali al fine di spiegare l'SGM, la sua importanza nel quadro di una risposta internazionale coordinata al presunto uso di armi biologiche, nonché il ruolo e l'importanza di un gruppo diversificato di esperti nel caso in cui sia avviata un'indagine nel quadro dell'SGM. I dati riguardanti nomine e designazioni effettuate dai paesi di queste regioni saranno raccolti a seguito della nota verbale che ogni anno l'UNODA rivolge a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per verificare se vi sia un impatto misurabile su nomine e designazioni. L'ambito preciso e il numero di Stati partecipanti e dei partecipanti ai seminari saranno decisi principalmente mediante consultazioni tra l'UNODA e i paesi che si offrono di ospitare i seminari, tenendo conto di aspetti quali il luogo di svolgimento del seminario, la disponibilità finanziaria e i pertinenti mezzi a disposizione dei paesi. Il Consiglio è informato dall'UNODA in merito al processo di selezione dei paesi ospitanti, e l'UNODA chiederà al Consiglio orientamenti e approvazione al riguardo.

3.3.4. Responsabilità dell'agenzia incaricata dell'attuazione

Preparazione materiale:

in consultazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite che ospitano i seminari, l'UNODA provvederà alla messa a punto dell'ordine del giorno e del programma, nonché alla selezione dei partecipanti.

Servizi logistici ed amministrativi:

l'UNODA collaborerà con l'UNOPS in merito agli aspetti logistici relativi ai seminari, quali le modalità di viaggio dei partecipanti.

3.4. Progetto 4: Sostegno all'esercizio *capstone*

3.4.1. Finalità del progetto

Garantire l'adeguata preparazione e la corretta esecuzione di un esercizio completo sul campo (noto come «esercizio *capstone*») il cui svolgimento è previsto nel mese di settembre 2020 in Germania.

3.4.2. Risultati attesi del progetto

- a) le attività di preparazione per l'esercizio *capstone* sono effettuate in modo tempestivo e completo;
- b) le missioni di pianificazione dell'esercizio *capstone* sono eseguite e tutti i preparativi necessari per l'esercizio sono completati o discussi con il paese ospitante e gli organizzatori;
- c) è fornito un sostegno per la partecipazione di esperti all'esercizio *capstone*;
- d) le attività di facilitazione e consultazione sono garantite dall'UNODA affinché le attrezzature generali e specializzate necessarie allo svolgimento dell'esercizio *capstone* siano messe a disposizione dagli Stati membri delle Nazioni Unite e da altre parti prima dell'esercizio *capstone*.

3.4.3. Descrizione del progetto

Un esercizio *capstone*, ovvero un'attività di formazione finale, ha lo scopo di offrire agli esperti qualificati l'opportunità di mettere in pratica l'intera gamma delle loro conoscenze scientifiche e competenze principali acquisite, nel quadro di un evento realistico sul campo, in preparazione a un dispiegamento effettivo. Tale esercizio è attualmente previsto per il secondo semestre del 2020 dai governi tedesco e svedese.

⁽¹⁾ Solo sei Stati membri africani hanno nominato esperti e due Stati hanno designato laboratori. Solo cinque Stati dell'America centrale/e del Sud hanno nominato esperti e solo uno Stato ha designato un laboratorio.

Al fine di garantire il buon esito e il valore di tale attività, una serie di corsi di formazione dovrà essere completata prima dell'esercizio *capstone*, al fine di garantire che gli esperti che partecipano all'esercizio *capstone* siano adeguatamente qualificati e preparati. Tali corsi di formazione sono previsti nel progetto 1 di cui sopra. Il progetto in esame sosterrà la partecipazione di esperti e funzionari delle pertinenti organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'INTERPOL.

Inoltre, prima dell'esercizio *capstone* gli Stati membri delle Nazioni Unite e altre parti dovranno acquisire e fornire agli esperti partecipanti attrezzature adeguate, quali dispositivi di protezione individuale, disinfettanti, apparecchiature investigative, dispositivi di comunicazione, altre apparecchiature necessarie per il rilevamento e l'identificazione, dispositivi e materiali di calibratura, nonché dispositivi fotografici e di registrazione.

Gli insegnamenti tratti dall'esercizio *capstone* contribuiranno in larga misura a ispirare e migliorare le future attività di formazione dell'SGM, e permetteranno di individuare le lacune e le sfide presenti nell'attuale struttura operativa del meccanismo del segretario generale. Oltre ad un'analisi a caldo e ad un resoconto per gli esperti partecipanti al termine dell'esercizio *capstone*, potrà svolgersi un evento separato, dedicato agli insegnamenti tratti, con finanziamenti provenienti da altre fonti.

Tutte le pertinenti attività saranno svolte in coordinamento e cooperazione stretti tra l'UNODA e i governi tedesco e svedese.

3.4.4. Responsabilità dell'agenzia incaricata dell'attuazione

Preparazione materiale:

L'UNODA si consulterà con i governi tedesco e svedese nonché con gli altri Stati membri delle Nazioni Unite e partner interessati per quanto riguarda la preparazione materiale dell'esercizio *capstone*, compreso lo sviluppo dei suoi obiettivi, scenario, programma e meccanismo di valutazione.

Servizi logistici ed amministrativi:

L'UNODA collaborerà con l'UNOPS in merito agli aspetti logistici relativi all'esercizio *capstone*, comprese le modalità di viaggio dei partecipanti e degli esperti nonché l'acquisto e trasporto delle attrezzature.

3.5. Progetto 5: Sostegno ad attività o seminari di coordinamento periodici con i pertinenti partner organizzativi

3.5.1. Finalità del progetto

Individuare e coinvolgere i partner organizzativi nella cooperazione relativa all'SGM.

3.5.2. Risultati attesi del progetto

- a) è tenuta una serie di seminari con i pertinenti partner internazionali;
- b) sono elaborate e adottate nuove modalità dettagliate di cooperazione con tali partner internazionali, quali linee guida, procedure operative raccomandate, accordi e memorandum d'intesa.

3.5.3. Descrizione del progetto

Al fine di massimizzare il sostegno del sistema delle Nazioni Unite all'SGM, e tenuto conto delle risorse limitate dell'UNODA, è essenziale stabilire partenariati solidi con le pertinenti organizzazioni internazionali. Tra gli esempi positivi per la messa a disposizione di competenze e sostegno a favore sia della formazione sia delle eventuali indagini effettive figurano i partenariati dell'UNODA con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), l'OIE e l'OMS, l'INTERPOL e i centri di eccellenza in materia di CBRN.

Sarebbe possibile estendere questa rete di partenariati al fine di includere un numero maggiore di organizzazioni internazionali che possono avere esigenze simili in termini di formazione, sviluppo di competenze e attrezzature.

Pertanto, l'UNODA cerca di individuare i pertinenti partner organizzativi, di dialogare con essi tenendo debitamente conto dei singoli mandati e di tenere una serie di seminari per individuare tali punti in comune e settori di cooperazione al fine di ottenere impegni in materia di condivisione di eventi di formazione, attrezzature e competenze.

3.5.4. Responsabilità dell'agenzia incaricata dell'attuazione

Preparazione materiale:

L'UNODA effettuerà la preparazione materiale del seminario, tra cui la messa a punto dell'ordine del giorno e del programma, nonché la selezione dei partecipanti.

Servizi logistici ed amministrativi:

L'UNODA collaborerà con l'UNOPS in merito agli aspetti logistici, comprese le modalità di viaggio dei partecipanti e degli esperti.

4. RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'UNODA informerà ogni sei mesi il Consiglio circa lo stato di avanzamento dell'attuazione del progetto.

Al termine del progetto, l'UNODA presenterà all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione europea («Commissione») una relazione finanziaria e descrittiva finale contenente brevi relazioni su ciascun progetto.

5. DURATA

La durata totale stimata di attuazione del progetto è di 32 mesi, da maggio 2020 a dicembre 2022.

6. BENEFICIARI

I beneficiari del progetto 1 saranno gli esperti elencati nel registro dell'SGM, nonché le autorità e le istituzioni sanitarie nazionali da cui provengono i pertinenti esperti.

I beneficiari del progetto 2 saranno i laboratori designati che partecipano alle attività, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

I beneficiari del progetto 3 saranno i paesi delle regioni geografiche attualmente sottorappresentate nel registro dell'SGM. Lo stesso SGM sarà inoltre in grado di rafforzare la percezione della sua legittimità ampliando la sua base geografica da cui attingere agli esperti e ai laboratori per le attività di formazione e le missioni.

I beneficiari del progetto 4 saranno gli Stati membri delle Nazioni Unite e i partner che organizzano l'esercizio *capstone*, nonché gli esperti che partecipano all'esercizio.

I beneficiari del progetto 5 saranno l'UNODA, i servizi e le agenzie competenti del sistema delle Nazioni Unite, nonché i partner internazionali e regionali.

7. AGENZIA INCARICATA DELL'ATTUAZIONE — QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

L'UNODA avrà l'incarico di attuare il progetto. L'attuazione del progetto sarà conforme all'accordo di finanziamento che dovrà essere concluso tra la Commissione e l'UNODA. Quest'ultimo collaborerà con l'UNOPS, il quale fornirà supporto logistico e amministrativo al progetto. Il ruolo dell'UNOPS sarebbe limitato esclusivamente al supporto logistico e amministrativo.

Poiché le attività previste dalla presente decisione sono fuori bilancio per l'UNODA nell'attuazione del presente progetto, sarà necessario personale supplementare. Il personale sarà responsabile del buon esito dell'attuazione del progetto nonché dell'organizzazione e della realizzazione delle attività individuate nei relativi progetti. In particolare, il personale dovrebbe contribuire con competenze concrete e conoscenze specialistiche alla progettazione e alla realizzazione di attività di formazione e ai contatti con i partner pertinenti quali le organizzazioni e i laboratori internazionali e regionali. Il livello del personale dovrà essere superiore (livello P-5 del sistema delle Nazioni Unite) in considerazione della complessità del progetto, in relazione alle attività di formazione, dell'elevato livello di competenza e conoscenze richiesto in diversi settori, compreso il dispiegamento sul campo, le indagini, la progettazione e la realizzazione di attività di formazione, la biologia e le armi biologiche.

Inoltre, l'UNOPS sarà impegnato nel supporto amministrativo e logistico all'attuazione dei progetti e in particolare per quanto riguarda l'organizzazione di corsi di formazione e seminari, principalmente tramite prenotazione e emissione di biglietti ed erogazione delle indennità giornaliere ai partecipanti. L'utilizzo della competenza dell'UNOPS in quanto risorsa comprovata per l'attuazione dei progetti e i servizi di supporto amministrativo rappresenterebbe una scelta più idonea rispetto all'assunzione di personale di supporto amministrativo, poiché ciò genera spesso l'attesa che l'occupazione presso l'UNODA prosegua anche dopo la conclusione del progetto nonché il rischio che tale personale amministrativo sia utilizzato per incarichi non connessi al progetto in virtù del fatto di condividere gli stessi uffici. Utilizzare l'UNOPS come agenzia incaricata dell'attuazione nell'ambito del progetto consentirebbe altresì all'UNODA di coinvolgere ulteriormente l'UNOPS nelle attività dell'SGM, incluso nel caso del dispiegamento effettivo di una missione di tale meccanismo in risposta a richieste avanzate da Stati membri delle Nazioni Unite. L'ampia rete di cui l'UNOPS dispone in materia di appalti, forniture e trasporti potrebbe essere estremamente utile laddove, per il buon esito di una missione, rivesta cruciale importanza la rapidità nell'acquisizione e nel trasporto delle attrezzature.

8. VISIBILITÀ DELL'UE

L'UNODA adotterà tutte le misure appropriate per pubblicizzare il fatto che il progetto è stato finanziato dall'Unione. Il sostegno dell'Unione sarà citato anche negli inviti e in altri documenti condivisi con i partecipanti ai vari eventi. L'UNODA garantirà che, ove possibile, l'Unione sia rappresentata in occasione di eventi sostenuti a titolo della presente decisione.
